



SPECIFICHE TECNICHE

ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE VITA INDIPENDENTE

(Finanziamento richiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)

PERIODO MESI QUARANTOTTO

La Direttrice del C.I.S.S.
dott.ssa Monique Jourdan

INDICE

ART. 1 - PREMESSA.....	3
ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO.....	3
ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO	3
ART. 4 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ACCORDO QUADRO	3
ART. 5 - DESTINATARI	4
ART. 6 - ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO SPERIMENTALE	5
ART. 7 - ATTIVITA' SPECIFICHE RICHIESTE ALL'IMPRESA AGGIUDICATARIA	7
ART. 8 - RISORSE UMANE PREVISTE DAL PROGETTO.....	7
ART. 9 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO	8
ART. 10 - REVISIONE PREZZI	8
ART. 11 - PERSONALE DEL SERVIZIO	8
ART. 12 - ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA.....	10
ART. 13 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA	130
ART. 14 – ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA.....	11
ART. 15 - ONERI DEL SERVIZIO	13
ART. 16 - PROCEDURA AFFIDAMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA..	14
ART. 17 - DOCUMENTAZIONE ATTIVITA' E RENDICONTO DEL SERVIZIO	15
ART. 18 - RAPPORTI TRA CONSORZIO E IMPRESA AGGIUDICATARIA.....	15
ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PRIVACY.....	15
ART. 20 - INADEMPIENZE: SANZIONI E PENALI.....	16
ART. 21 - VERIFICHE E CONTROLLI.....	17
ART. 22 - RISOLUZIONE E RECESSO DALL'ACCORDO QUADRO.....	17
ART. 23 - CONTROVERSIE.....	18

ART. 1 - PREMESSA

La legge 162/1998 “Modifiche alla L. 104/1992 concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave” ha stabilito di garantire alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell’autonomia il diritto ad una vita indipendente

A livello europeo, il diritto a vivere in modo indipendente, è stato sancito nel marzo 2002 con il Congresso Europeo sulla disabilità e nella Conferenza Europea, tenutasi a Malaga, nel 2003.

Tali principi trovano altresì fondamento nella convenzione sui diritti delle persone con disabilità, adottata il 13/12/2006 dall’Assemblea Generale dell’ONU.

La Regione Piemonte, in linea con i principi nazionali ed europei, con propria deliberazione n. 32-6868 del 5/8/2002 ha approvato l’avvio di sperimentazioni di progetti di “Vita Indipendente”, definendone ulteriormente i criteri con successiva D.G.R. 22-8775 del 25/03/2003.

A seguito delle sperimentazioni effettuate in questi anni, la Regione Piemonte con propria D.G.R. n. 48-9266 del 21/07/2008, ha approvato le linee guida per la predisposizione dei progetti di “Vita Indipendente” a cui devono attenersi gli Enti Gestori nella predisposizione dei progetti per accedere ai finanziamenti, successivamente revocate e sostituite con la D.G.R. n. 51-8960 del 16/05/2019.

Il C.I.S.S. di Pinerolo ha partecipato al Bando Ministeriale “Linee guida per la presentazione di progetti sperimentali in materia di Vita Indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, per l’anno 2018 – annualità 2019, al fine di dare continuità e consolidare il Progetto di Vita Indipendente “Gruppo Appartamento Binario 110”, avviato nel 2017.

ART. 2 - OGGETTO del SERVIZIO

Le presenti specifiche tecniche disciplinano la gestione del progetto sperimentale di Vita Indipendente “Gruppo Appartamento Binario 110”, del Consorzio Intercomunale di Servizi Sociali, d’ora in avanti definito semplicemente “C.I.S.S.”.

Il Servizio è finalizzato alla gestione di un progetto di autonomia abitativa, già avviato nel 2017, mediante l’utilizzo di un appartamento collocato in Pinerolo, rivolto ad un massimo di quattro persone portatrici di grave disabilità fisico-motoria, in fascia di età 20-50 anni, che presentano la chiara volontà di realizzare una vita autonoma in condivisione con altri. Tale “autonomia abitativa” ha caratteristiche simili alla tipologia del gruppo appartamento.

Il servizio dovrà essere realizzato in stretto coordinamento con le persone disabili che già attualmente vivono con una modalità di co-housing nel “Gruppo Appartamento Binario 110”, con la Referente Progetti Disabili Adulti, le assistenti sociali e gli educatori del C.I.S.S.

ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO

1. La durata dell’accordo quadro è di mesi quarantotto, decorrenti presumibilmente dalla data del **01/07/2019**, fatta salva la necessità di posticipare la data a causa del protrarsi delle procedure di gara.
2. Il servizio potrà essere attivato dal giorno successivo all’aggiudicazione in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 4 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ACCORDO QUADRO

Il finanziamento richiesto dal C.I.S.S. al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la realizzazione del progetto “Vita Indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità”, ammonta ad € 80.000,00 onnicomprensivi, pari ad **€ 76.190,48** IVA al 5% esclusa annuali, e l’importo per il periodo di riferimento è pari ad **€ 304.761,92** IVA al 5% esclusa, corrispondente ad € 320.000,00 IVA al 5% inclusa.

L’importo presunto lordo annuo sopra indicato è stato così calcolato, sulla base del progetto presentato dal C.I.S.S. in data 5 febbraio 2019 alla Regione Piemonte con nota prot. n. 0001043 del 05.02.2019, approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto del Direttore Generale n. 138 del 04.04.2019 per il periodo 01.07.2019 – 30.06.2020:

- interventi di n. 3 assistenti personali al costo orario unitario di € 10,00 per un importo

- annuo lordo presunto di € 43.640,00 Iva inclusa;
- attività di n. 1 educatore professionale esperto in materia e con funzione di coordinatore al costo orario unitario di € 22,00 per un importo annuo lordo presunto di € 21.120,00 Iva inclusa;
 - rimborso delle spese relative al sostegno al pagamento dell'affitto e delle utenze per un importo annuo lordo presunto pari ad € 6.540,00 annui;
 - rimborso delle spese relative al trasporto sociale per un importo lordo annuo presunto pari ad € 1.700,00 annui;
 - rimborso delle spese relative al completamento dell'arredo e alla domotica per un importo lordo presunto pari ad € 1.000,00 annui;
 - spese relative alla formazione del personale per un importo lordo presunto pari € 1.000,00;
 - rimborso delle spese relative all'attività di inclusione sociale/relazionale per un importo lordo presunto pari ad € 5.000,00 annui.

L'importo dei contratti applicativi sarà stabilito dal C.I.S.S. sulla base dell'effettivo importo dei finanziamenti ricevuti e sarà definito sulla base dei progetti approvati per le annualità future dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l'eventuale rimodulazione del monte ore complessivo, della tipologia delle prestazioni richieste e delle spese di gestione da rimborsare.

In assenza dei finanziamenti ministeriali, il C.I.S.S. valuterà l'eventuale prosecuzione del servizio sulla base delle risorse finanziarie disponibili, rimodulando l'importo e ridefinendo le modalità di esecuzione del servizio, fermo restando che:

- l'importo riconosciuto per gli interventi degli assistenti personali sarà calcolato sulla base di un costo orario unitario di € 10,00;
- l'importo riconosciuto per l'attività dell'educatore professionale esperto in materia e con funzione di coordinatore sarà calcolato sulla base di un costo orario unitario di € 22,00;

I maggiori costi derivanti dagli eventuali aumenti prodotti dal rinnovo del CCNL di settore firmato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale e del relativo Contratto Integrativo, saranno riconosciuti dall'Amministrazione Consortile, solo sul costo relativo al personale in essere al momento dell'aumento e che ha lavorato per i servizi oggetto di gara nel periodo indicato, a fronte di specifica richiesta scritta da parte dell'Aggiudicataria ed esibizione di relativa documentazione probante la loro corresponsione al personale.

ART. 5 - DESTINATARI

L'accordo quadro ha per oggetto l'affidamento della gestione di un gruppo appartamento Cohousing Sociale "Binario 110" a favore di un massimo di tre persone portatrici di grave disabilità fisico-motoria, più una per brevi periodi, nella fascia di età 20-50 anni, che presentano una chiara volontà di gestire la propria vita e la capacità di autodeterminarsi. Possono essere inserite anche persone che stanno iniziando un percorso di consapevolezza, ma che necessitano ancora di un avvicinamento graduale alla Vita Indipendente. Tutte le persone disabili necessitano di assistenza per il raggiungimento ed il mantenimento delle proprie autonomie. Le persone disabili già inserite nel progetto di Vita Indipendente presso il "Gruppo Appartamento Binario 110" sono già state individuate dall'Ente e dovranno essere coinvolte in tutte le fasi di realizzazione del progetto. Nel caso in cui le persone disabili individuate dovessero rinunciare al progetto, è facoltà dell'Ente dare la disponibilità ad accogliere altri utenti, anche residenti in altri Consorzi, con progetti a termine. Ogni persona con grave disabilità motoria inserita nel progetto contribuirà alle spese di vitto e alloggio, in modo proporzionale ai propri redditi, sulla base di criteri condivisi con il C.I.S.S.

Nell'ambito del progetto di Vita Indipendente "Gruppo Appartamento Binario 110" il C.I.S.S., previo accordo con l'Impresa aggiudicataria e i giovani disabili, potrà richiedere di inserire un giovane

studente universitario o un giovane lavoratore che, in cambio di vitto e alloggio, o attraverso la compartecipazione alle spese, dia la disponibilità ad essere presente nelle ore notturne per garantire eventuali interventi di domiciliarità leggera: accompagnamento ai servizi o aiuto nella messa a letto. Queste esperienze di coabitazione allargata a giovani senza disabilità, già effettuate in altri progetti di Vita Indipendente, consentono di diminuire i costi assistenziali a carico delle persone disabili e possono diventare buone opportunità di integrazione fra giovani oltre che favorire la sensibilizzazione rispetto al tema della disabilità.

ART. 6 - ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO SPERIMENTALE

Le attività previste dal progetto sperimentale Vita Indipendente "Gruppo Appartamento Binario 110" sono le seguenti:

a) ASSISTENZA PERSONALE:

Le persone disabili e l'assistente personale concorderanno i compiti da svolgere rispetto a: assistenza ai bisogni primari, accompagnamento ad attività lavorative, formative e socializzanti.

L'assistente personale dovrà sostenere il percorso di vita indipendente attraverso le seguenti attività/interventi:

Presso il domicilio familiare: in collaborazione con gli assistenti sociali e con le figure professionali previste per la realizzazione del progetto, dovrà partecipare agli incontri previsti per condividere con le famiglie gli obiettivi del progetto e sostenere i congiunti rispetto all'adattamento graduale delle stesse rispetto all'emancipazione del figlio con disabilità.

A supporto del co-housing:

- attività di cura e accudimento delle persone disabili;
- interventi finalizzati al mantenimento delle autonomie residue e all'acquisizione di nuove abilità;
- sostenere l'autodeterminazione delle persone in funzione dei bisogni espressi rispetto a sé stessi ed al contesto;
- svolgere attività di cura e igiene della casa, provvedendo anche al supporto nella preparazione dei pasti, nella lavanderia e stiratura;
- collaborare con il Coordinatore-Educatore per favorire il buon andamento della convivenza.

Sostegno delle attività di inclusione sociale e relazionale:

Accompagnamento nell'individuazione e partecipazione ad attività lavorative, formative, socializzanti, ecc. volte a contrastare la solitudine e a favorire forme di inclusione nella comunità, garantendo la propria presenza (se necessario) a scuola, al lavoro, durante i viaggi, ecc.

Trasporto sociale:

Attività di trasporto personale o di gruppo per fare la spesa, per le visite mediche, per svolgere pratiche burocratiche ed amministrative, attraverso l'utilizzo della propria vettura o di mezzi messi a disposizione dall'Impresa Aggiudicataria o, previo accordo, dal C.I.S.S. I beneficiari del progetto devono essere supportati nell'acquisire competenze anche rispetto all'utilizzo dei mezzi pubblici, al fine di consentire loro il conseguimento della massima autonomia possibile negli spostamenti sul territorio.

Alle assistenti personali dovrà essere applicato il Contratto collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, (è facoltà dell'impresa aggiudicataria l'assunzione diretta oppure l'assunzione da parte delle persone disabili).

b) ABITARE IN AUTONOMIA:

All'Impresa aggiudicataria si richiede di garantire la continuità del progetto di coabitazione "Binario 110" con il consolidamento dei tre posti permanenti e del posto destinato a brevi periodi di sperimentazione:

entro 30 giorni dall'affidamento, garantire la messa a disposizione di un appartamento ammobiliato o da arredare, con una camera da letto per ogni persona disabile, senza barriere architettoniche, adeguato alla tipologia di utenza, situato in Pinerolo con accesso ai servizi.

Se necessario, l'Impresa aggiudicatrice dovrà provvedere alle eventuali migliorie e integrare la dotazione degli arredi attraverso l'utilizzo della domotica per acquisto/sviluppo supporti per la motricità fine (es. telecomandi alzatapparelle, apertura porte, ecc.).

L'Impresa aggiudicatrice dovrà sostenere tutte le spese inerenti la gestione dell'alloggio: affitto, utenze, tutti gli oneri accessori (compresi i tributi comunali) per tutta la vigenza dell'affidamento della gestione del progetto.

c) INCLUSIONE SOCIALE E RELAZIONALE:

Nella gestione del presente progetto deve essere prevista, a favore dei giovani con disabilità, la partecipazione a:

- **attività sportive** concordate con i ragazzi: es. nuoto, wheelchair curling a Pinerolo, sci a Sestriere, ecc.;

- **inserimenti lavorativi** dovranno essere coinvolte Agenzie per il Lavoro accreditate, S.A.L. che dovranno svolgere anche attività di orientamento al lavoro e di rafforzamento delle competenze professionali già acquisite dai ragazzi disabili. Dovranno essere, altresì garantite consulenze orientative per la redazione di curriculum e per la ricerca attiva del lavoro anche per i giovani che si vorranno avvicinare al co-housing per sperimentazioni temporanee;

- **attività socializzanti**: sulla base dei loro interessi, inclinazioni e richieste i giovani del progetto "Binario 110" dovranno poter partecipare alle attività di socializzazione offerte dal territorio;

- **attività culturali**: sulla base dei loro interessi, inclinazioni e richieste i giovani del progetto "Binario 110" dovranno essere messi in condizione di poter fruire delle proposte culturali offerte dal territorio o comunque accessibili, potranno anche essere sostenuti nell'organizzazione di eventuali viaggi;

- **attività di sensibilizzazione del territorio**: i ragazzi disabili che vivono nel Gruppo Appartamento dovranno essere sostenuti nella realizzazione di attività e progetti finalizzati alla sensibilizzazione e comunicazione sulle tematiche inerenti la disabilità e la Vita Indipendente;

- **trasporto sociale**: il C.I.S.S., previo accordo, potrà contribuire con i propri mezzi agli spostamenti dei giovani disabili e favorirà la condivisione di mezzi privati in possesso dei ragazzi. Inoltre come specificato al punto 6 l'assistente personale di ciascun beneficiario dovrà dedicare alcune ore al trasporto sul territorio con l'utilizzo della propria auto o con un'auto messa a disposizione dall'Impresa aggiudicataria.

d) DOMOTICA

L'alloggio individuato dall'Impresa aggiudicataria del servizio, dovrà essere reso fruibile in totale autonomia dai ragazzi disabili attraverso l'applicazione di dispositivi di domotica che consentano l'automazione della casa (es. serrande, ecc.).

e) AZIONI DI SISTEMA

L'Impresa aggiudicataria dovrà attivare **percorsi di formazione** rivolti alle persone disabili, ai loro familiari e agli assistenti personali avvalendosi di professionisti esperti (psicologi/counselor/educatori), con la finalità specifica di accompagnare l'elaborazione del distacco familiare che la scelta di vivere in autonomia comporta.

Tale formazione dovrà coinvolgere anche famiglie e giovani disabili che intendono avvicinarsi all'esperienza di Vita Indipendente Co-housing "Binario 110" per brevi periodi.

Attività di promozione, informazione e sensibilizzazione

L'Impresa aggiudicataria dovrà attivare, insieme ai ragazzi disabili, attività di informazione, promozione e sensibilizzazione legate alle tematiche della Vita Indipendente attraverso l'utilizzo di tutti i social media, sportelli e iniziative del territorio, in stretta connessione con le azioni promosse dall'Agenzia per la Vita Indipendente.

f) COORDINAMENTO, MONITORAGGIO, VALUTAZIONE:

L'Impresa aggiudicataria dovrà individuare un educatore professionale esperto, con funzioni di case manager che dovrà garantire la corrispondenza fra il bisogno dei ragazzi con disabilità e il servizio progettato, in continuità con l'esperienza avviata nel 2017. Dovrà attuare, insieme ai ragazzi e a tutti gli operatori coinvolti, i progetti individuali, monitorandone lo sviluppo e attivando le opportune verifiche.

L'educatore-coordinatore dovrà coordinare il progetto raccordandosi con la Responsabile progetti disabili adulti del C.I.S.S., nonché con gli educatori, le assistenti sociali e il personale amministrativo a vario titolo coinvolti. Dovrà inoltre accompagnare l'inserimento delle persone disabili nel gruppo appartamento, anche supportando tutti gli operatori presenti.

ART. 7 - ATTIVITÀ SPECIFICHE RICHIESTE ALL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'Impresa Aggiudicataria dovrà inoltre:

- a) definire la tempistica delle varie fasi del progetto "Binario 110";
- b) indicare i soggetti sociali da coinvolgere nelle diverse fasi di realizzazione;
- c) definire gli strumenti e la metodologia adottata per il monitoraggio e la valutazione dei singoli progetti individuali e del progetto di Vita Indipendente nel suo complesso;
- d) indicare proposte per la sostenibilità futura del progetto di "Gruppo Appartamento Vita Indipendente" anche in assenza di un finanziamento ad hoc;
- e) prevedere attività di diffusione di informazioni rispetto al progetto sperimentale di Vita Indipendente.

ART. 8- RISORSE UMANE previste dal progetto:

- Assistenti personali:

L'Impresa aggiudicataria dovrà individuare gli assistenti personali (oltre a quelli già assunti dalle persone disabili che hanno già attivo un progetto di vita indipendente); avviare i contratti di lavoro (è facoltà dell'impresa l'assunzione diretta o l'assunzione da parte delle

persone disabili). Ogni progetto avrà un numero di ore variabile a seconda dei bisogni assistenziali individuali. Deve essere prevista anche l'assistenza notturna.

- **Educatore professionale/coordinatore:**

L'educatore con funzioni di case manager e coordinatore avrà il compito di favorire la corrispondenza fra i bisogni di ciascun ragazzo disabile e del servizio realizzato. Dovrà farsi carico del progetto individuale dei giovani disabili inseriti nel gruppo appartamento, monitorandone lo sviluppo; garantire la valutazione ex ante, nel corso del progetto ed ex post e dovrà coordinare tutti gli operatori coinvolti nel progetto, raccordandosi con l'équipe di riferimento del C.I.S.S.

ART. 9 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa a cui le presenti specifiche tecniche fanno riferimento è la seguente: legge 104/1992, legge 162/1998, legge 328/2000, L.R. 1/2004, D.G.R. Piemonte n. 48-9266 del 21/07/2008, legge n. 112/2016 e D.G.R. n. 51-8960 del 16/05/2019.

Per tutte le condizioni non evidenziate si fa riferimento alle norme previste dal D.lgs. 16 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. , in particolare agli artt. 30, 35, 36 e 54.

L'Impresa aggiudicataria sarà, altresì, tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e in genere prescrizioni che sono o saranno emanati dai pubblici poteri in qualsiasi forma, anche se in contrasto con le disposizioni del presente capitolato.

Ciascun concorrente, presentando l'offerta, si rende formalmente responsabile della perfetta conoscenza di tutte le norme che la regolano e anche di tutte le condizioni locali che possono interferire con le attività relative alla gestione del progetto, e che possano influire sull'esecuzione del servizio.

ART. 10 - REVISIONE PREZZI

Il corrispettivo contrattuale si intende fisso ed immutabile per tutta la durata del contratto e non soggetto ad alcuna revisione prezzi, fatto salvo quanto previsto all'art. 4.

ART. 11 - PERSONALE DEL SERVIZIO

1. Il Servizio sarà realizzato dall'Impresa aggiudicataria mediante propri operatori adeguatamente preparati in relazione alle mansioni da svolgere. Per la corretta esecuzione degli interventi e delle attività di cui ai precedenti articoli, l'Aggiudicataria s'impegna a impiegare un'équipe composta da operatori, in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:
 - Educatore Professionale in possesso del diploma di Educatore Professionale, o qualifica di educatore professionale post diploma di maturità, o laurea in Scienze dell'Educazione, oltre a 1 anno di esperienza specifica in servizi analoghi o simili, o nella gestione di progetti educativi per persone disabili, nonché documentata esperienza in attività con gruppi di lavoro multi professionali, capacità di raccordo con i responsabili dell'Ente;
 - Assistenti personali con esperienza documentata dai datori di lavoro.

I suddetti titoli di studio devono essere conseguiti in Italia o, se conseguiti all'estero, riconosciuti dallo Stato italiano (ovvero tradotti, legalizzati e accompagnati da dichiarazione di valore rilasciata ai sensi di legge).

L'esperienza professionale dovrà essere documentabile.

2. L'Impresa nominerà un Referente per il coordinamento del Servizio, che dovrà essere l'educatore professionale di cui al punto 1);

3. Il Referente della Cooperativa è tenuto a svolgere le funzioni di coordinamento, nell'ambito delle ore complessive previste dal progetto con modalità da concordare con l'équipe di riferimento del C.I.S.S.
4. Sarà cura dell'Impresa garantire la sostituzione del personale assente con altro personale con la stessa qualifica professionale e la medesima esperienza. Il turnover degli operatori dovrà essere gestito in modo da creare il minimo disagio possibile ai ragazzi disabili.
5. L'Impresa dovrà provvedere alla sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, a seguito di specifica segnalazione dal parte della Referente Progetti Disabili Adulti del Consorzio. In particolare, il prestatore di servizi garantirà, in caso di malattia o di grave impedimento da parte degli operatori impegnati nel Servizio, l'attivazione di tutti gli strumenti possibili per ovviare all'emergenza, comunicando tempestivamente alla Referente Progetti Disabili Adulti le modalità della sostituzione. L'Impresa è tenuta a sostituire il personale assente fin dal primo giorno lavorativo in cui si verifica l'assenza, con altro di pari professionalità, dandone comunicazione e indicandone le generalità e la qualifica professionale. Eventuali deroghe al presente vincolo possono essere valutate, secondo la situazione, dal C.I.S.S. e dall'Impresa aggiudicataria.
6. Gli operatori addetti al Servizio devono essere in possesso della patente di guida B e essere automuniti, con oneri ad intero carico della Cooperativa.
7. Tutti gli operatori sono tenuti a un comportamento improntato alla massima correttezza, al rispetto del segreto professionale, ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso e ad avere un'etica adeguata alla professione che svolgono.
8. Gli operatori dell'Impresa presteranno la loro attività senza vincolo di subordinazione al personale del Consorzio, curando lo svolgimento autonomo di tutti i compiti connessi al servizio, secondo le indicazioni della Referente Progetti Disabili Adulti del Consorzio stesso, o suo delegato.
9. Il personale addetto al Servizio oggetto del presente affidamento dovrà essere assunto alle dipendenze dell'Impresa aggiudicataria, con la quale unicamente intercorrerà il rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge. Rispetto alle assistenti personali l'assunzione potrà anche essere effettuata direttamente dalle persone disabili.
10. L'Impresa dovrà trasmettere al Consorzio entro dieci giorni dall'aggiudicazione, il certificato di idoneità alle mansioni del personale impiegato, sottoscritto dal Datore di Lavoro.
11. L'Impresa aggiudicataria dovrà garantire che il personale utilizzi autovetture per le quali è prevista la copertura assicurativa RCA e Kasko.
12. L'Impresa può avvalersi di personale in formazione a scopo di tirocinio, oppure di volontari, in misura aggiuntiva, solo dopo aver acquisito l'autorizzazione del Consorzio e il consenso delle persone disabili.
13. L'Impresa aggiudicataria, anche al fine di garantire la continuità educativa con i giovani disabili, dovrà assorbire nel proprio organico il personale assunto dalla Cooperativa che attualmente gestisce il Progetto di Vita Indipendente "Gruppo Appartamento Binario 110", applicando le tipologie contrattuali in essere, l'inquadramento, il livello retributivo e l'anzianità acquisita, fatta salva la rinuncia individuale (ex artt. 50 e 100 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

ART. 12 - ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

1. Prima della sottoscrizione di ogni singolo contratto applicativo, l'impresa, entro i termini perentori seguenti, a pena di risoluzione dell'Accordo Quadro ed in relazione al periodo coperto dal singolo contratto dovrà:

entro il termine di **dieci giorni** dalla relativa richiesta:

- a) presentare la garanzia fideiussoria ("cauzione definitiva") per l'esecuzione del singolo contratto applicativo da stipulare con il C.I.S.S;
- b) presentare copia delle polizze di cui all'art. 13;
- c) presentare l'elenco nominativo delle persone impiegate nel Servizio con indicazione della qualifica professionale, titolo di studio posseduto, relativo curriculum, tipologia di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e dei contratti integrativi vigenti, inquadramento contrattuale ed il livello retributivo applicato, copia del Regolamento Interno applicato ai propri addetti;
- d) presentare copia dei titoli di studio, eventuali titoli relativi a specializzazioni conseguite, dei certificati attestanti le esperienze degli operatori impiegati nel servizio;
- e) presentare il certificato di idoneità alle mansioni del personale impiegato, sottoscritto dal datore di lavoro;
- f) presentare la dichiarazione adempimenti D.Lgs. 81/2008: nominativo del medico competente, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e certificazione nominativa dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- g) presentare il nominativo del Responsabile dell'impresa che manterrà i rapporti contrattuali con il C.I.S.S. e del Coordinatore del Servizio, se sono figure diverse.

2. Ove, nei termini fissati nel precedente punto 1), l'impresa aggiudicataria non abbia ottemperato a quanto richiesto o non si sia presentata alla stipulazione del Accordo Quadro e dei singoli contratti applicativi nei giorni all'uopo stabiliti, la Stazione Appaltante potrà provvedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro e procedere all'incameramento della cauzione provvisoria per la quota non ancora svincolata.

L'offerta è immediatamente impegnativa per il soggetto aggiudicatario, mentre l'Ente contraente rimarrà vincolato solo dal momento della stipulazione di ogni singolo contratto applicativo, che avverrà previo accertamento della insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione dalla partecipazione ai pubblici appalti previsti dalla vigente legislazione antimafia.

Per tutte le condizioni non previste nel presente Capitolato si fa espresso riferimento alla normativa vigente in materia di fornitura di servizi e ad ogni altra disposizione vigente.

ART. 13 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

a) cauzione provvisoria

Le imprese concorrenti, per essere ammesse alla procedura negoziata, dovranno costituire una garanzia fideiussoria denominata "garanzia provvisoria", nelle modalità previste dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, in ragione del 2 % dell'importo presunto dell'Accordo Quadro pari ad **€ 6.095,24**.

Tale cauzione potrà essere parzialmente svincolata al termine di ogni anno di vigenza dell'accordo quadro, in proporzione alla corrispondente quota di affidamento, una volta verificato il rispetto degli obblighi assunti dall'appaltatore relativi alla sottoscrizione del singolo contratto applicativo.

b) cauzione definitiva

Le cauzioni definitive vengono presentate in occasione della stipula dei singoli contratti applicativi e sono calcolate, nella misura del 10 %, tenendo in considerazione gli importi netti e la durata degli

stessi. Inoltre, devono essere prestate mediante fideiussione o sotto forma di cauzione secondo le modalità dell'art. 103 commi 1 del Codice.

Nei casi di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dall'aggiudicatario e fatti salvi i maggiori diritti del C.I.S.S., l'Amministrazione Consortile procederà all'incameramento delle cauzioni suddetta con semplice atto amministrativo ed avrà diritto al rimborso delle spese che dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto dell'Impresa aggiudicataria, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio.

Resta salvo per l'Amministrazione Consortile l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui le cauzioni risultassero insufficienti.

La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione delle garanzie ove queste siano venute meno in tutto o in parte, in caso di inottemperanza; la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Le garanzie fidejussorie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (art. 103 comma 4 del D.lvo 50/2016).

Le cauzioni saranno svincolate al termine di ogni periodo contrattuale, ai sensi dell'art. 103 comma 5 del D.lvo 50/2016.

c) disposizioni comuni per le cauzioni provvisoria e definitiva

Gli importi delle garanzie e del loro eventuale rinnovo, possono essere ridotti in base ai requisiti previsti dal comma 7 art. 93 D.Lgs. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, l'offerente, in sede di offerta, e all'atto della sottoscrizione dei singoli contratti applicativi, dichiara il possesso del requisito e lo documenta allegando copia di cui dichiarerà la conformità all'originale della certificazione.

a. In caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione delle garanzie solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione.

b. In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento.

c. In caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

ART. 14 - ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA'

1) L'impresa aggiudicataria è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni nei confronti del C.I.S.S., relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale ed è responsabile dei danni a chiunque causati (personale, utenti, terzi o cose) in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse. Sono da ritenersi a carico dell'Impresa aggiudicataria gli oneri ed i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso.

2) L'impresa esonera altresì il C.I.S.S. per gli eventuali danni diretti ed indiretti che potranno essere arrecati al soggetto aggiudicatario medesimo a causa di fatti colposi di terzi.

3) Il C.I.S.S. è esonerato espressamente da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto in questione. Sono comunque a carico dell'impresa aggiudicataria i danni provocati ai beni mobili ed immobili ed alle

attrezzature di proprietà del C.I.S.S. e del soggetto proprietario dei locali utilizzati per la gestione del servizio.

4) L'impresa aggiudicataria solleva il C.I.S.S. da qualsiasi pretesa, azione o rivalsa che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di essa. Le spese che il C.I.S.S. dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore o, in ogni caso, da questo rimborsate. In caso di danni arrecati a terzi, il soggetto aggiudicatario dovrà darne immediata notizia al C.I.S.S., fornendo dettagliati particolari.

5) L'impresa aggiudicataria è tenuta, prima dell'avvio del servizio, e comunque entro la data di stipula di ogni singolo contratto applicativo, a pena di risoluzione dell'Accordo Quadro, a stipulare, in relazione al corrispondente periodo, apposite polizze assicurative R.C. contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione del servizio oggetto del presente appalto, anche quelli prodotti per colpa grave. E' altresì tenuta a fornire agli Enti contraenti copia autentica delle suddette polizze, prima dell'inizio del servizio, nonché degli eventuali successivi aggiornamenti.

Tali polizze per la responsabilità civile per danni al personale, utenti o terzi, che fossero arrecati dal personale dell'impresa nell'espletamento del servizio, dovranno avere i seguenti massimali:

Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) con i seguenti massimali:

per sinistro € 2.000.000,00

per persona € 1.550.000,00

per danni a cose € 1.550.000,00

Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O) con i seguenti massimali:

per sinistro € 2.000.000,00

per persona € 1.500.000,00

per danni a cose € 1.550.000,00

L'impresa aggiudicataria dovrà, altresì, stipulare e presentare, con le scadenze indicate nel comma precedente, apposite coperture assicurative Kasko contro gli infortuni del conducente di tutti gli automezzi di proprietà dei dipendenti o in disponibilità al servizio. L'assicurazione deve valere per chiunque conduca il veicolo e prevedere una somma assicurata non inferiore ad € 500.000,00.

Le polizze sopraccitate dovranno coprire l'intero periodo dei singoli contratti applicativi e dovranno specificare che tra le persone s'intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi.

In ogni caso l'Appaltatore sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale.

6) Copia autentica delle polizze suddette dovrà essere trasmessa al C.I.S.S. entro la data di stipula dei singoli contratti applicativi e ad ogni scadenza delle stesse dovrà essere trasmessa la dichiarazione da parte della compagnia assicuratrice di regolarità amministrativa di pagamento del premio.

La presentazione delle polizze condiziona la stipulazione dei singoli contratti applicativi e la loro mancata produzione può costituire motivo di risoluzione dell'Accordo Quadro.

7) Tutti gli obblighi dell'Appaltatore non cesseranno con il termine del singolo contratto applicativo, se non con il definitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa, dovuta a terzi e/o al personale adibito alla prestazione del servizio.

8) L'impresa deve attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relative alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, e deve attuare ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

9) Per le attività per le quali questa è obbligatoria, va assicurata altresì la copertura INAIL.

ART. 15 - ONERI DEL SERVIZIO

1. É a carico del Consorzio:

- a) Il pagamento delle spese sostenute dall'Impresa aggiudicataria per la realizzazione del progetto fino alla somma massima finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di **€ 80.000,00** (I.V.A. al 5% inclusa) per il primo anno di affidamento;
- b) Qualora, negli anni successivi, il Ministero non finanziasse il Progetto sperimentale di Vita Indipendente "Gruppo Appartamento Binario 110" il C.I.S.S. valuterà l'eventuale prosecuzione del servizio sulla base delle risorse finanziarie disponibili per dare continuità al progetto. In questo caso il C.I.S.S. - in accordo con i giovani disabili - rideterminerà le attività del progetto in relazione alle risorse economiche a disposizione e l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a eseguire le prestazioni richieste;
- c) garantire un'équipe di supporto al progetto formata dalla Referente Progetti Disabili Adulti, dalle assistenti sociali e dagli educatori di riferimento delle persone disabili.

2. Sono a carico dell'Impresa Aggiudicataria:

- a) Tutte le spese per la gestione del progetto sperimentale di Vita Indipendente "Gruppo Appartamento Binario 110";
- b) tutte le spese per gli spostamenti effettuati dagli operatori, con mezzi messi a disposizione dall'Impresa aggiudicataria, dalle persone disabili coinvolte nel progetto o di proprietà degli operatori stessi;
- c) i tempi di percorrenza degli operatori necessari per la gestione del servizio oggetto del presente affidamento;
- d) il coordinamento del servizio;
- e) le spese derivanti da danni causati all'immobile utilizzato per la realizzazione del progetto, beni o attrezzature fisse, ovvero ricevute a titolo di prestito da partner a vario titolo coinvolti nella realizzazione del Servizio, o da altri soggetti esterni al Consorzio, utilizzate per la gestione delle attività;
- f) le spese relative all'aggiornamento, alla supervisione e alla formazione professionale del personale impiegato per la gestione del Servizio, che dovranno essere effettuate al di fuori degli orari previsti per il Servizio oggetto delle presenti specifiche e comunicati al Consorzio con anticipo;
- g) l'impresa aggiudicataria è obbligata al rispetto delle norme sulla sicurezza e tutela dei lavoratori con tutti gli adempimenti annessi (adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008, predisposizione del documento di valutazione dei rischi, formazione in materia di antincendio, rischio e pronto soccorso, nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione).

Inoltre, l'Impresa dovrà garantire:

1. con oneri a suo completo carico, la disponibilità ad effettuare, in partnership con il Consorzio, ogni progettazione utile a inoltrare richieste di finanziamento ad Enti sovra ordinati, Fondazioni o altri soggetti relativa ad attività che possano garantire la continuità di servizi analoghi, conformi al progetto di base oggetto della presente procedura, nonché a partecipare direttamente a bandi la cui partecipazione è preclusa al Consorzio;
2. la partecipazione del personale impiegato per la gestione del Progetto Sperimentale Vita Indipendente "Gruppo Appartamento Binario 110" ad eventuali percorsi formativi, seminari o convegni organizzati dal C.I.S.S., su materie che rivestano un interesse diretto per le attività oggetto del Servizio stesso;

3. la disponibilità ad accogliere nei percorsi formativi, che l'Impresa aggiudicataria eventualmente potrebbe organizzare, personale del Consorzio previo apposito accordo.

ART. 16 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

La scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro di cui all'art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'aggiudicazione è effettuata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior progetto presentato ai sensi dell'art. 95, commi 3 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Non è prevista modifica del budget approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pari ad € 80.000,00 (IVA al 5%) compresa. Tale importo non sarà oggetto di valutazione.

L'Ente riconoscerà un importo orario per l'assistente familiare pari a € 10,00 lordi e un importo orario per l'educatore coordinatore pari ad e 22,00 lordi.

L'aggiudicazione per la gestione del progetto Sperimentale Vita Indipendente "Gruppo Appartamento Binario 110" sarà affidata all'Impresa aggiudicataria che avrà formulato la migliore offerta progettuale ed organizzativa che sarà valutata sulla base dei seguenti parametri:

Offerta tecnica: punteggio massimo 100 punti

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Per l'attribuzione del punteggio all'offerta tecnica prodotta da ciascun concorrente, gli elementi (criteri, pesi) di valutazione di natura qualitativa per un totale di massimo 100 punti sono di seguito riportati:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1. PROGETTO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO	50
2. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	30
3. AZIONI DI SISTEMA	12
4. PROPOSTE INNOVATIVE E MIGLIORATIVE DEL SERVIZIO	8
PUNTEGGIO TOTALE	100

Per la ripartizione dei criteri in sub-criteri si rinvia a quanto disciplinato nelle schede A.1; A.2; A.3; A.4 allegate alle presenti specifiche tecniche.

Nella lettera di invito sono specificati i criteri di aggiudicazione e di valutazione dell'offerta.

ART. 17 – DOCUMENTAZIONE ATTIVITÀ E RENDICONTO DEL SERVIZIO

L'Impresa aggiudicataria s'impegna a:

1. predisporre gli strumenti per monitorare il progetto, per rilevare gli indicatori di risultato, curarne la compilazione e l'elaborazione;
2. redigere e trasmettere al Consorzio almeno una volta l'anno, una rilevazione delle attività svolte, delle criticità emerse, da cui si evincano anche le osservazioni delle persone disabili coinvolte nel progetto;
3. rendicontare semestralmente le spese sostenute, secondo le modalità richieste dalla Regione Piemonte e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

ART. 18 - RAPPORTI TRA CONSORZIO E COOPERATIVA AGGIUDICATARIA

1. L'Impresa aggiudicataria dovrà nominare un Coordinatore del Progetto; questi dovrà mantenere rapporti di collaborazione con la Referente Progetti Disabili Adulti del C.I.S.S., o suo delegato, partecipare alle attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione del Servizio e dovrà garantire la continuità per tutta la durata del Servizio.
2. L'Impresa aggiudicataria s'impegna a richiedere formale autorizzazione al Consorzio per qualsivoglia iniziativa avente carattere di comunicazione pubblica, che sia in qualche modo connessa all'esecuzione del Servizio oggetto del presente affidamento.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PRIVACY RISPETTO DEL D.LGS. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

1. INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ART. 13 GDPR 2016/679

Ai sensi della normativa europea e nazionale vigente in materia di privacy e protezione dei dati personali (GDPR 2016/679 e D.Lgs 196/2003, così come modificato dal D.Lgs 101/2018) si informa che:

- titolare del trattamento dei dati è il Consorzio Intercomunale Servizi Sociali Pinerolo (di seguito anche "CISS"), con sede in Pinerolo (TO), Via Montebello n. 39. I dati di contatto del Titolare del Trattamento sono: Ciss Pinerolo, Via Montebello n. 39 – CAP 10064, Pinerolo (TO) – mail: ciss@cisspinerolo.it – fax: 0121/395396 – telefono: 0121/325001;
- per specifico obbligo del Regolamento UE 2016/679, il CISS ha nominato un Responsabile della protezione dei dati, che gli interessati possono contattare per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei diritti previsti dal citato regolamento. I dati di contatto del Titolare del Trattamento sono: Avv. Luca Trovato – mail: studiolegaletl@gmail.com;
- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla partecipazione alla procedura di gara e per permettere l'esecuzione delle misure precontrattuali e contrattuali riguardanti i rapporti con i partecipanti alla gara stessa (art. 6, lettera b, GDPR 2016/679);
- il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria, pena l'impossibilità alla partecipazione della gara;
- il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza ed a prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati raccolti possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione, coinvolto nel presente procedimento per ragioni di servizio, la banca dati AVCPass, i soggetti pubblici o privati presso il quale sono stati svolti i servizi analoghi, ogni altro soggetto nell'esercizio del diritto di accesso ai sensi della L. n. 241/1990, nonché del D.Lgs. 267/2000;
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dal GDPR 2016/679 e dal D.lgs n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs 101/2018, tra i quali il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha altresì diritto di proporre

reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), e a quelli (diritti) previsti dagli articoli da 12 a 23, da 77 a 79 e dall'art. 82 del citato Regolamento UE 2016/679, alle quali norme si rinvia;

I dati verranno trattati per tutta la durata della procedura di gara, anche successivamente, per l'espletamento di obblighi contrattuali, di legge e per finalità amministrative e di pubblico interesse e salvo l'utilizzo per periodi ulteriori dovuti a richieste delle autorità giudiziarie e di altre pubbliche autorità;

Il Consorzio si impegna a trattare i dati e le informazioni relativi all'espletamento dei servizi in concessione, nel rispetto dei principi previsti dal GDPR 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs 101/2018.

2. OBBLIGO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 GDPR 2016/679

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 l'aggiudicatario verrà nominato responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, acquisirà.

Pur rimandando al contenuto del contratto di nomina a responsabile esterno, si precisa si d'ora che, l'Impresa dovrà attenersi, ai sensi della normativa vigente, alle seguenti indicazioni:

1. trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
2. non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso;
3. non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto di appalto. Tutti i dati, i documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti al CISS entro il termine perentorio di 5 giorni dalla scadenza contrattuale;
4. dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dalle norme di legge;
5. l'autorizzazione al trattamento deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio comprendendo i dati di carattere sanitario, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica dei destinatari;
6. l'impresa aggiudicataria dovrà predisporre un sistema di gestione del trattamento dei dati idoneo a garantire la conformità al regolamento europeo n. 679/2016;
7. la violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, accertata dal C.I.S.S. e debitamente contestata, sarà considerata quale grave violazione degli obblighi contrattuali e legittimerà la risoluzione dell'affidamento, salva ogni più grave conseguenza di legge;
8. ai sensi del D.Lgs. 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'Impresa è comunque obbligata in solido con il titolare per danni provocati agli interessati in violazione del medesimo.

ART. 20 - INADEMPIENZE: SANZIONI E PENALI

1. L'Impresa aggiudicataria è tenuta a garantire l'osservanza di quanto stabilito nelle presenti specifiche tecniche.
2. Qualora, in seguito ai controlli effettuati, si riscontrino inadempienze o difformità rispetto alle prescrizioni delle presenti specifiche tecniche, saranno applicate all'Impresa le seguenti sanzioni:

- a. mancata effettuazione delle attività previste e mensilmente concordate con il Consorzio da parte di un operatore per dieci giorni senza sostituzione: verrà applicata una penale di €. 150,00 per ogni giornata in cui non è stata effettuata la sostituzione, a meno che la non effettuazione sia determinata da cause accertabili di forza maggiore, oppure, qualora a seguito di valutazione congiunta del C.I.S.S. e dell'Impresa non sia ritenuta opportuna;
 - b. comportamento scorretto e non professionale nei confronti dell'utenza (per esempio, divulgazione di notizie legate al segreto professionale): € 300,00 per ogni singolo evento. Il perdurare di tale comportamento o, comunque, il suo ripetersi per più di due volte, comporterà l'obbligo da parte della Cooperativa, di sostituire il personale interessato. La mancata sostituzione del personale in questione, entro 5 giorni dal terzo accertamento, comporta la risoluzione di diritto del contratto;
 - c. altre inadempienze in contrasto con il Progetto Sperimentale Vita Indipendente "Gruppo Appartamento Binario 110" che possano compromettere gravemente l'andamento del servizio: sarà applicata una penale di € 500,00 per ogni singolo evento.
2. Il Consorzio provvederà alla contestazione delle inadempienze riscontrate, formalmente, con P.E.C., assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine l'eventuale penale sarà applicata sulla base di formale provvedimento motivato del Direttore, in cui si darà conto delle eventuali giustificazioni prodotte dalla controparte e delle ragioni per cui il Consorzio ritiene di disattendere.

ART. 21 - VERIFICHE E CONTROLLI

1. Verifiche e controlli sulla qualità del Servizio potranno essere effettuati dal Consorzio nelle forme e nei modi che l'Ente riterrà opportuni.
2. Eventuali disguidi e ritardi nell'adempimento del Servizio saranno immediatamente contestati al Responsabile dell'Impresa, in forma scritta e autorizzeranno l'Ente ad applicare le sanzioni indicate all'articolo 16 delle presenti specifiche tecniche.

ART. 22 - RISOLUZIONE E RECESSO DALL'ACCORDO QUADRO

1. La risoluzione è regolamentata dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2012.

Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, compresa l'impossibilità a garantirne il regolare e corretto svolgimento, il C.I.S.S. facoltà di risolvere ipso facto e de iure l'accordo quadro, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo pec, incamerando il deposito cauzionale relativo alla corrispondente annualità, a titolo di penale e di indennizzo, fatto salvo l'accertamento dei maggiori danni.

In casi meno gravi il CISS si riserva, comunque, la facoltà di risoluzione dell'accordo quadro con le modalità su indicate quando, dopo aver intimato due volte all'impresa aggiudicataria, a mezzo pec, una più puntuale osservanza degli obblighi derivanti dall'accordo quadro e dal contratto applicativo, questa ricada nuovamente nelle irregolarità contestate o non abbia prodotto controdeduzioni accettate, se richieste.

In tali casi il C.I.S.S., per garantire la continuità del servizio, potrà ricorrere all'intervento di altro soggetto, ponendo le spese relative a carico dell'impresa aggiudicataria

2. Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione dell'accordo quadro, con le modalità succitate, per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 C.C. i seguenti casi:

- a) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;

- b) mancata messa a disposizione **entro 30 giorni dall'affidamento**, di un **appartamento ammobiliato o da arredare**, con una camera da letto per ogni persona disabile, senza barriere architettoniche, adeguato alla tipologia di utenza, situato in Pinerolo con accesso ai servizi;
- c) arbitraria e ingiustificata interruzione/sospensione da parte del soggetto aggiudicatario del servizio oggetto delle presenti Specifiche Tecniche, non dipendente da causa di forza maggiore;
- d) abituale deficienza o negligenza o ritardo nell'espletamento del servizio quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano i servizi stessi a giudizio insindacabile del C.I.S.S.;
- e) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza) e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- f) assegnazione di personale non corrispondente alle qualifiche professionali dichiarate in sede di gara;
- g) inottemperanza alla richiesta del C.I.S.S. di sostituire il personale non idoneo;
- h) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto dall'art. 3, co. 9-bis della Legge n. 136/2010;
- i) sopravvenute cause ostative o di esclusione legate alla legislazione antimafia e alla legge n. 136/2010;
- j) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di trattamento dei dati personali/tutela della privacy;
- k) messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività dell'impresa aggiudicataria.

3. In tutti i casi previsti dal presente articolo, l'appaltatore, oltre ad incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale a titolo di penale, sarà tenuto al completo risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti e al rimborso delle maggiori spese che l'Amministrazione dovrà sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell'affidamento dei servizi ad altro soggetto.

Nelle ipotesi sopra indicate, la risoluzione dell'accordo quadro si verifica di diritto a seguito della dichiarazione del C.I.S.S., comunicata all'Esecutore a mezzo pec, dell'intenzione di valersi della clausola risolutiva.

Il C.I.S.S. sarà tenuto a corrispondere all'appaltatore soltanto il prezzo contrattuale dei servizi fino al giorno della risoluzione dedotte le penalità e le spese eventualmente sostenute.

4. Il C.I.S.S., nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno in base ai quali si è provveduto all'affidamento dei servizi dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sui servizi stessi, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato con preavviso non inferiore a 20 giorni, di recedere dall'accordo quadro, secondo quanto definito all'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 23 – CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che insorgessero tra l'Amministrazione Consortile e l'impresa, relativamente all'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Accordo Quadro, saranno definite dall'Autorità giudiziaria del Foro competente.